



La definizione agevolata dei debiti con Equitalia

Torino, 21 gennaio 2017

Il Gruppo Equitalia



Capogruppo svolge attività di direzione e coordinamento

Agente della riscossione

dal 1/7/2016 un'unica società:

Equitalia Servizi di Riscossione



Servizi di riscossione



Svolge attività di riscossione mediante ruolo ed altro su tutto il territorio nazionale con esclusione della sola Regione Sicilia



Svolge attività di supporto agli Uffici Giudiziari e di gestione del Fondo Unico Giustizia su tutto il territorio nazionale

L'art. 6 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con Legge 1/12/2016, n. 225



1. Relativamente ai **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora** di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), **dilazionato in rate sulle quali sono dovuti**, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli **interessi** nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il **70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018**, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018: **a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.**

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, **entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

L'art. 6 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con Legge 1/12/2016, n. 225



3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. 3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1: a) presso i propri sportelli; b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale. 3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

L'art. 6 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con Legge 1/12/2016, n. 225



5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

L'art. 6 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con Legge 1/12/2016, n. 225



8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso: a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; c) **il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.**

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2. 9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

L'art. 6 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con Legge 1/12/2016, n. 225



10. Sono **esclusi dalla definizione** di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano **limitatamente agli interessi**, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019". 13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

I debiti definibili



Possono essere definiti i carichi affidati a Equitalia tra il 1/1/2000 e il 31/12/2016 anche se contenuti in cartelle non ancora notificate e/o per i quali la notifica avviene dopo il 2016 , compresi i debiti interessati da rateazione, a condizione che, entro il 31/3/2017, risulti saldato l'importo delle rate scadenti **a tutto il 31/12/2016**.

Sono definibili, oltre ai carichi iscritti a ruolo, anche quelli relativi a avvisi di accertamento e di addebito esecutivi.

Il contribuente può accedere alla definizione agevolata anche soltanto per alcuni dei carichi.

Artt. 29 e 30 del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/7/2010, n. 122 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento



A cosa si applica

dal 1° ottobre 2011

Accertamenti imposte sui redditi, Iva e Irap dell'Agenzia delle Entrate relativi al periodo d'imposta 2007 (dichiarazione dei redditi 2008) e anni successivi

dal 1° gennaio 2011

Crediti contributivi Inps

dal 1° maggio 2012

Accertamenti dell'Agenzia delle Dogane

Dalla notifica dell'accertamento, il contribuente ha 60 giorni per aderire, ricorrere, pagare o richiedere la rateazione.

Decorso inutilmente il termine per la proposizione del ricorso l'avviso diviene esecutivo.

Trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia, che lo esercita con le regole relative ai ruoli.

Da questo momento, per 180 giorni, è sospesa ogni azione esecutiva.

La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione, nonché in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

Nel periodo sospensivo possono, comunque, essere avviate le azioni cautelari e conservative (ipoteca e fermo amministrativo, azione revocatoria, sequestro).

A cosa NON si applica

Controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73)

Incrocio informatico tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e quelli in possesso dell'Amministrazione finanziaria

Controlli formali delle dichiarazioni (36-ter DPR 600/73)

Riscontro tra i dati riportati in dichiarazione e la documentazione in possesso del contribuente, per esempio: scontrini, ricevute mediche, ecc., nonché le informazioni inviate all'Amministrazione fiscale da altri enti e soggetti (per esempio l'Inps e il datore di lavoro)

Crediti degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione

L'Agente della riscossione (limitatamente agli accertamenti di agenzia delle entrate e dogane), invia al debitore una comunicazione a mezzo raccomandata o PEC dove conferma di aver preso in carico il credito.

Debiti non definibili (da corrispondere per intero)



Sono esclusi dall'ambito applicativo i carichi:

- per risorse proprie tradizionali della Comunità europea;
- per somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- per debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- per multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- per altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
- affidati all'Agente della riscossione in data antecedente al 1/1/2000 o successiva al 31/12/2016;
- affidati dagli Enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione spontanea delle loro entrate (avvisi di pagamento), fatto salvo che tali carichi non si siano già tradotti in iscrizioni a ruolo in seguito alla rendicontazione degli avvisi di pagamento (cosiddetti "ruoli post avviso"), nel periodo compreso tra il 1/1/2000 e il 31/12/2016.

Come aderire alla definizione agevolata



Per aderire alla definizione il contribuente deve presentare, **entro il 31 marzo 2017**, un'apposita dichiarazione di adesione utilizzando l'apposito modello

“DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”

Qualora il contribuente, a fronte di precedenti versamenti, avesse già integralmente corrisposto quanto dovuto a titolo di definizione agevolata (ad esempio, nel caso di cartelle che hanno un residuo ancora dovuto solo per interessi di mora) è comunque tenuto, affinché la parte residua considerata definibile possa ritenersi estinta, a presentare analoga richiesta di adesione entro il medesimo termine.

Coloro che avessero già presentato una dichiarazione di adesione per debiti relativi al periodo 2000-2015 (prima versione del DL 193/2016), lo stesso modello DA1 può essere utilizzato quale **dichiarazione integrativa** di adesione riportando esclusivamente gli ulteriori carichi che si intendono definire.

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile **rinunciare** alla definizione, producendo, inderogabilmente, entro il 31 Marzo 2017, un'apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando **questo modulo**;
- inviando **questo modulo**, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

DA1 DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)

Il/La sottoscritto/a **Rossi Mario** nato/a il **01/01/1950**
a **Roma** (Prov. **RM.**) codice fiscale **ABCDEF12G34H567I**

- in proprio (per persone fisiche);
 in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore dell/della
..... codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:
Comune **Roma** (Prov. **RM.**)
Indirizzo **Viale Marconi, 12345** CAP **00144** Telefono.....
presso (indicare eventuale domiciliatario)
OPPURE
alla casella PEC.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1	09720150093911113	7	
2	69716010000000001000		
3	30120151234567755000	9	
4		10	
5		11	
6		12	

Caso di società o altra persona non fisica

Qui sarà inviata la comunicazione di perfezionamento dell'adesione E' possibile indicare un eventuale domiciliatario per la trattazione della pratica e una PEC

E' possibile indicare anche documenti relativi a diversi ambiti provinciali o indicare genericamente «tutti i carichi»

¹ In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, le modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono **esclusivamente** quelle rese disponibili sul portale www.gruppoequitalia.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sempre sul medesimo sito. Alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 225/2016 per coloro che avessero già presentato una dichiarazione di adesione, il presente modello è da utilizzarsi quale dichiarazione integrativa di adesione riportando pertanto esclusivamente gli ulteriori carichi che si intendono definire.

² Operanti su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.
³ Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'Inps. **Attenzione:** in presenza di piani di rateizzazione in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che risulti saldato l'importo delle rate scadenti nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Tabella dei CODICI (scadenza rata e % rata sul totale dovuto)

NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2017				Scadenza - % rate anno 2018			Totale	CODICE
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018		
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A
	70%			70%		30%	30%	100%	2B
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A
	35%	35%		70%	30%		30%	100%	3B
	35%	35%		70%		30%	30%	100%	3C
	35%		35%	70%	30%		30%	100%	3D
	35%		35%	70%		30%	30%	100%	3E
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%	4B
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%	4C
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%	4D

Alla parte di pagamento rateizzata si applicano gli interessi al tasso del 4,5%



DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a

in proprio

in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

.....

delego il/la Sig./Sig.ra

a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

Le modalità di presentazione della dichiarazione di adesione



Il modello DA1, integralmente compilato, va presentato:

- Presso gli sportelli
- Inviandolo via posta elettronica o PEC, unitamente a documento d'identità, alla Direzione Regionale di riferimento

Es. Piemonte e Valle d'Aosta

Posta elettronica: *adesione.piemontevalleaosta@equitaliariscossione.it*

PEC: *adesione.piemontevalleaosta@pec.equitaliariscossione.it*

La Comunicazione di adesione



Entro il 31 maggio 2017 Equitalia invia un'apposita comunicazione (“*Comunicazione di adesione*”) all'indirizzo (postale o PEC) riportato nella dichiarazione quale elezione di “domicilio”.
Con l'invio di tale comunicazione di adesione viene comunicato:

1. l'importo dovuto per estinguere i carichi richiesti in definizione, la data (o le date in caso di pagamento dilazionato) entro cui effettuare il pagamento, in linea con quanto riportato nella tabella. Alla comunicazione di adesione sono allegati i bollettini RAV per l'effettuazione del pagamento e, nel caso in cui richiesto - in sede di dichiarazione - la domiciliazione sul conto corrente, il modulo da presentare al proprio Istituto di credito per effettuare l'addebito;
2. (qualora presenti) i carichi richiesti in definizione per i quali non ricorrono i presupposti per accedere alla definizione agevolata con **l'evidenza della specifica motivazione** che determina l'inammissibilità della definizione e, conseguentemente, la ripresa delle azioni di recupero.

La comunicazione di adesione è inviata anche nei casi in cui **tutti i carichi** richiesti in definizione dovessero rientrare nella seconda fattispecie.

Cosa si paga



Con la definizione agevolata si estingue il debito residuo dei carichi rientranti nel suo ambito applicativo pagando integralmente, anche in forma dilazionata, le somme residue dovute a titolo di:

- capitale (ad es. imposta)
- interessi iscritti a ruolo
- aggio di riscossione sul solo capitale (ad es. imposta)
- rimborso per spese esecutive;
- diritti di notifica.

Cosa non si paga



Con la definizione agevolata non si pagano le somme residue dovute a titolo di:

- sanzioni comprese nei carichi affidati (eccezion fatta per le somme relative alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada che, intese come tributo principale del carico affidato, sono pertanto interamente dovute);
- maggiorazioni relative a carichi affidati per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
- interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- interessi di rateazione nel caso di somme oggetto di provvedimenti di dilazione.

La sospensione delle azioni dopo la presentazione della dichiarazione di adesione



Con la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale, a condizione cioè, che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Rientrano nelle azioni esecutive "in fase avanzata" anche i pignoramenti ex art. 72 bis già notificati prima della presentazione della dichiarazione di adesione derivanti da procedure ex art. 48 bis o 28 ter o relativi a pignoramenti di stipendi/salari, fitti e pigioni, ecc. per i quali i soggetti terzi stanno già effettuando versamenti periodici.

La decisione in ordine al rilascio o meno del DURC resta di esclusiva competenza degli uffici dell'INPS;

Dopo le scadenze di pagamento



All'atto del pagamento dell'unica o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, eventuali piani di rateazione ancora in essere, accordati precedentemente a tale pagamento relativi a carichi definiti, sono revocati. Si potrà quindi procedere, su istanza di parte, alla sospensione dell'eventuale fermo amministrativo sul veicolo, fermo restando che il debito oggetto del fermo sia totalmente in definizione.

In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcun effetto e quindi eventuali somme già versate in forza della definizione agevolata saranno considerate in acconto sul totale dell'importo complessivamente dovuto.

I medesimi effetti si producono in caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una qualsiasi rata successiva alla prima.

Al completamento del pagamento



Il debito si estingue

Sono revocate le eventuali azioni cautelari (fermo amministrativo e ipoteca) ed esecutive

L'Agente della riscossione è scaricato dell'importo residuo

Entro il 30/6/2019, l'Agente della riscossione trasmette agli Enti creditori l'elenco dei debitori che hanno beneficiato della definizione agevolata

Schema del processo

Entro il
31/3/2017

Il contribuente
presenta la
dichiarazione
di adesione,
individuando di
debiti che
intende
definire

Mod.
DA1

The image shows a screenshot of the 'Mod. DA1' form from Equitalia. The form is titled 'Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata' and includes fields for the taxpayer's name, tax code, and the specific debts to be defined. It also contains a section for the taxpayer's declaration and a table for listing the debts.



- Sportello
- Posta elettronica
- PEC

Entro il
31/5/2017



Equitalia invia al
domicilio indicato
la Comunicazione
di adesione che
formalizza gli
importi dovuti e
motiva eventuali
esclusioni

Entro il
31/7/2017




**Il contribuente
paga la prima o
unica rata**

Servizi, informazioni, modulistica sul sito:

www.gruppoequitalia.it





Spazio per il dibattito

